



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 72 DEL 27/01/2026

OGGETTO:

SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2025/2026 – 2026/2027 - Lotto 1 – Frazione San Bernardo e Frazione San Defendente e Lotto 3 A – Cervasca capoluogo – ditta Candela Luciano e Ivo snc - affidamento diretto art 50 c. b) D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed impegno di spesa – CIG: B9CC864A8F

L'anno duemilaventisei del mese di **gennaio** del giorno **ventisette** nel proprio ufficio,

la sottoscritta MASSA arch. Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/12/2025 di nomina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cervasca;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 151 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028 (documento unico di programmazione);

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 27/04/2023;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2025/2026 e 2026/2027 - Lotto 1 – Frazione San Bernardo e Frazione San Defendente e Lotto 3 A – Cervasca capoluogo;
- Importo del contratto: € 104.300,00 oltre ad IVA;
- Forma del contratto: la stipulazione del contratto avverrà mediante ordine generato dalla piattaforma telematica e firmato digitalmente dal soggetto stipulante
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00

euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: terziario, distribuzione e servizi;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

che in data 28/11/2025 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 05/12/2025, alle ore 14:00), tramite la piattaforma telematica Acquisti in rete -MEPA, è stata richiesta offerta RDO N 5863480 per l'affidamento in parola ai seguenti operatori economici:

- 1) CANDELA LUCIANO E IVO SNC, con sede legale in Cuneo alla via Villafalletto n 168, CF/P.IVA 03054960046;

VISTA l'offerta ricevute dai seguenti operatori economici:

CANDELA LUCIANO E IVO SNC, con sede legale in Cuneo alla via Villafalletto n 168, CF/P.IVA 03054960046 che ha presentato un ribasso del 5%;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo pari o superiori a € 40.000,00 è obbligatorio verificare l'assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera Anac n. 262/2023, che permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

CONSIDERATO che la componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023.

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sull'operatore economico verificando l'assenza di annotazioni sul casellario informatico di ANAC, nonché acquisendo e conservando agli atti:

- la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all'art. 2 della Legge n. 266/2002 (prot. INAIL_51434304 con validità sino al 28/02/2026);

- L'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;
- I certificati del casellario giudiziale dei soci amministratori dell'impresa.

DATO ATTO che, quando in conseguenza della verifica condotta a campione, secondo quanto previsto dall'art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC, con sede legale in Cuneo alla via Villafalletto n 168, CF/P.IVA 03054960046 le attività in parola per un importo di € 100.700,00 oltre ad € 600,00 per oneri della sicurezza e € 3.000,00 per la reperibilità (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 127.246,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'arch. MASSA arch. Elena, responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90, che attesta di non trovarsi in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013)

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta alla ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC, con sede legale in Cuneo alla via Villafalletto n 168, CF/P.IVA 03054960046, per un importo pari a € 104.300,00 oltre Iva come per legge,

precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

capitolo 2780/2.2

- importo di € 48.150,00 oltre a € 10.593,00 IVA per un totale complessivo di € 58.743,30 esigibilità 2026
- importo di € 52.150,00 oltre a € 11.473,00 IVA per un totale complessivo di € 63.623,00 esigibilità 2027.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo compreso tra 40.000,00 e 140.000,00 euro, sono stati impegnati 35,00 € sul capitolo 2780/2.2;

DI DEMANDARE al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione e gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
MASSA arch. Elena

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, lì 27/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSA arch. Elena